

Pubblicato il 07/11/2016

N. 06967/2016 REG.PROV.CAU.
N. 08587/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8587 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rita Alfieri, Marianna Ambrosio, Valentina Aragione, Nunzia Ascione, Carmela Auriemma, Ornella Battaglia, Candida Battaglia, Rosanna Bellopede, Cira Borrelli, Carla Borriello, Maddalena Borriello, Maria Assunta Borriello, Carla Borzacchiello, Mariarosaria Buonaiuto, Gabriella Cacace, Sonia Cangiano, Immacolata Caputo, Elena Caramiello, Angela Carbone, Ida Carbonari, Assunta Carere, Monica Carotenuto, Anna Castiello, Alice Cati, Filomena Cerrato, Daniela Cintori, Angela Cirillo, Gabriella Coletti, Vincenza Consalvi, Paola Conte, Daniela Coppola, Veronica Covella, Patrizia Cozzolino, Maria Crescenzo, Tiziana Cristiano, Maria Crupano, Annalisa Cucciardi, Giusi De Caro, Tonia De Caro, Vittoria De Luca, Marialuisa De Vito, Francesca De Vivo, Maria Grazia De Vivo, Carla Marina Della Monica, Generosa Delle Cave, Amelia Di Costanzo, Rosa Di Maio, Rosita Equestre, Rosa Esposito, Michelina Esposito, Rosa Falanga, Monica Formicola, Stefania Gentile, Carmen Giannetti, Carmela Guadagno, Luisa Guida, Paola Iacomino, Amalia Iacomino, Anna Renata Illiano, Filomena Impagliazzo, Maria Anna Impagliazzo, Stefania Improta, Assunta Iodice,

Lucia Liberti, Monica Liguori, Loredana Maganza, Ida Maglione, Salvatore Maiello, Ermelinda Mandarino, Marilena Manna, Veronica Marigliano, Valentina Marigliano, Clelia Marigliano, Antonella Marigliano, Annita Maria Antonietta Marino, Maria Mascia, Maria Mastroianni, Angela Matarese, Rosa Maria Mensorio, Lucia Mercadante, Anna Musollino, Maria Grazia Musone, Carmela Nappo, Anna Panariello, Antonietta Panico, Maria Pasquariello, Giovanna Penna, Anna Perna, Adele Prisco, Enza Rea, Maddalena Restivo, Raffaella Ricciotti, Immacolata Romano, Maria Maddalena Romanucci, Teresa Russo, Lucia Russo, Concetta Russo, Annamaria Saggese, Carmela Sannino, Carla Sannino, Rosa Scala, Edvige Immacolata Schettino, Loredana Scognamiglio, Marianna Scognamiglio, Alessandra Scognamiglio, Sara Sorrentino, Teresa Terracciano, Rosa Terraferma, Rosanna Troise, Felicia Troisi, Anita Tufano, Rotilia Vanacore, Giuseppina Zannelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Rispoli C.F. RSPLGU57C22F839Z, Carmine Panico C.F. PNCCMN81B16G795F, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

Antonietta Del Giudice, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Panico C.F. PNCCMN81B16G795F, Luigi Rispoli C.F. RSPLGU57C22F839Z, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Napoli, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Avellino, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Prov di Salerno, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Caserta, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Firenze, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Arezzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Prato, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia A.T. Prov di Milano, l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia A.T. Prov di Bergamo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia A.T. Prov di Monza e Brianza, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Provincia di Roma, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Provincia di Latina, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Provincia di Frosinone, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata A.T. Provincia di Potenza, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria A.T. Provincia di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte A.T. Provincia di Torino, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte A.T. Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Modena, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Bologna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. 235/14 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15 - 2015/16 e 2016/17;

nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti connessi e collegati;

con i motivi aggiunti per l'annullamento previa sospensione

del D.M. MIUR n. 495 del 22/6/2016 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1 comma 605 lettera C) della legge 296 del 27/12/2016, valevoli per il triennio 2014/2017, termine prorogato al biennio 2018/2019 dall'art. 1 nella parte in cui non consente ai ricorrenti di presentare la domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il predetto triennio nonché per il biennio 2018/19;

delle graduatorie provinciali che verranno a formarsi a seguito delle operazioni di aggiornamento previste dal D.M. impugnato;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a essere inseriti, in quanto titolari di un diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, abilitante

all'insegnamento, nella III fascia delle graduatorie a esaurimento per il personale docente e educativo per il triennio 2014/17, ciascuno per l'ambito provinciale prescelto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Napoli, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Avellino, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Prov di Salerno, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania A.T. Provincia di Caserta, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Firenze, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Arezzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana A.T. Provincia di Prato, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia A.T. Provincia di Milano, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia A.T. Provincia di Bergamo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia A.T. Provincia di Monza e Brianza, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Provincia di Roma, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Provincia di Latina, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio A.T. Prov di Frosinone, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata A.T. Provincia di Potenza, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria A.T. Provincia di Perugia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte A.T. Provincia di Torino, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte A.T. Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Modena, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Bologna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna A.T. Provincia di Ravenna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, depositata il 12/9/2016 da parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento “con riserva” della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve

essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 5/12/2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO